

**Ente Erogatore** Lazio

---

**Data di pubblicazione** 10/03/1990

---

**Oggetto** L.R. 16 febbraio 1990, n. 13.  
Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico.

---

**Obiettivo** Con la presente legge la Regione Lazio dispone l'adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente alle strade provinciali e comunali, al fine di agevolare il traffico ciclistico e lo sviluppo dell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo al mezzo automobilistico privato.

---

**Beneficiari** Destinatari dei contributi regionali sono Comuni singoli od associati, Province e consorzi dei parchi regionali.

---

**Azioni** La Regione finanzia l'introduzione nel sistema viario di percorsi, anche misti, fruibili da parte dei ciclisti, mediante la realizzazione od identificazione dei percorsi stessi, adeguatamente segnalati e protetti, e di parcheggi attrezzati dedicati alle biciclette.

---

**Spese ammissibili** La Regione concede annualmente contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile.

---

**Procedure** Gli enti interessati devono presentare le domande di contributo, corredate da adeguati elaborati sull'intervento da attuarsi, alla Giunta regionale.

---

**Data scadenza**

---

**Scadenza** Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

---

**Fonte normativa** Bollettino Ufficiale Regione Lazio

---

**Riferimenti normativi** L.R. 16 febbraio 1990, n. 13 (B.U. 7/1990).

**Modulistica**

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**

Regione Lazio - Presidente della Giunta regionale
---